ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Oggetto

Proroga del "Programma annuale del servizio di vigilanza ecologica volontaria sul territorio provinciale" e delle convenzioni tra Arpae e i Raggruppamenti delle Guardie

n. DET-2017-538

convenzioni tra Arpae e i Raggruppamenti delle Guardie ecologiche volontarie operanti nel territorio provinciale di Piacenza, per l'attuazione dei servizi di vigilanza ecologica

del 21/06/2017

ai sensi della Legge Regionale n. 23/1989.

Proposta n. PDTD-2017-549 del 21/06/2017

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni E Concessioni Di Piacenza

Dirigente adottante Torselli Adalgisa

Determinazione dirigenziale

Struttura proponente Struttura Autorizzazioni E Concessioni Di Piacenza

Dirigente proponente Dott.ssa Torselli Adalgisa

Responsabile del procedimento Torselli Adalgisa

Questo giorno 21 (ventuno) giugno 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 in Piacenza, la Responsabile della Struttura Autorizzazioni E Concessioni Di Piacenza, Dott.ssa Torselli Adalgisa, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 69 del 19/06/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Proroga del "Programma annuale del servizio di vigilanza ecologica volontaria sul territorio provinciale" e delle convenzioni tra Arpae e i Raggruppamenti delle Guardie ecologiche volontarie operanti nel territorio provinciale di Piacenza, per l'attuazione dei servizi di vigilanza ecologica ai sensi della Legge Regionale n. 23/1989.

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", ha attribuito, in capo all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare alla Struttura Autorizzazione e Concessioni, le funzioni già conferite alle Province ai sensi della L.R. 03 luglio 1989 n. 23, fatta salva l'applicazione degli articoli 6 e 7 della medesima legge, in materia di Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica;

CONSIDERATO che la Regione Emilia Romagna ha emanato, con deliberazione della Giunta Regionale n. 688 del 16 maggio 2016 la "Direttiva per l'attuazione dell'art. 16 comma 3 lett. c) della L.R. n. 13/2015 in merito al servizio volontario di vigilanza ecologica" con la quale ha previsto di approvare:

- a) il programma quadro delle attività dei Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie al fine di uniformare le attività sul territorio regionale;
- b) lo schema di convenzione tipo da adottare per tutti i raggruppamenti GEV presenti sul territorio regionale;

RICHIAMATE integralmente:

- la Determinazione Dirigenziale n. 188 del 01/03/2016 con la quale veniva approvato il "Programma di vigilanza ecologica volontaria Anno 2016" ivi allegato, con scadenza al 30/06/2016;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1989 del 23/06/2016 con la quale veniva prorogato il suddetto "Programma di vigilanza ecologica volontaria" ed approvato un nuovo schema di convenzione tra Arpae ed i Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie operanti nel territorio provinciale di Piacenza, per l'attuazione dei servizi di vigilanza ecologica;
- la Determinazione Dirigenziale n. 5331 del 30/12/2016 con la quale veniva ulteriormente prorogato il suddetto "Programma di vigilanza ecologica volontaria", contestualmente alla proroga delle convenzioni tra Arpae ed i suddetti Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie per l'attuazione dei servizi di vigilanza ecologica;

DATO ATTO che:

- il "Programma di vigilanza ecologica volontaria" è in scadenza al 30/06/2017 e che non è stato ancora approvato dalla Regione Emilia Romagna il "Programma quadro delle attività dei Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie" previsto al punto 2 lett a) della Direttiva Regionale approvata con atto DGR n. 688/2016;
- le convenzioni sottoscritte tra Arpae e i 2 Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie operanti nella provincia di Piacenza sono anch'esse in scadenza al 30/06/2017 e che non è stato ancora approvato dalla Regione Emilia Romagna lo "Schema di convenzione tipo da adottare per tutti i Raggruppamenti GEV presenti sul territorio regionale" previsto al punto 2 lett b) della Direttiva Regionale approvata con atto DGR n. 688/2016;

RITENUTO pertanto necessario, in attesa che si completi il quadro delle linee guida regionali stabilito dalla DGR n.688/2016 ed al fine di garantire la continuità delle attività relative al servizio volontario di vigilanza ecologica, procedere alla proroga, fino al 31/12/2017, della validità del "Programma di vigilanza ecologica volontaria" e della validità delle convenzioni precedentemente approvate e stipulate con i 2 Raggruppamenti GEV;

PRECISATO che le suddette proroghe perderanno di efficacia rispettivamente al momento dell'adozione, da parte di ARPAE, del "Programma quadro delle attività dei Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie" e al momento della sottoscrizione delle nuove convenzioni redatte sulla base dello "Schema di convenzione tipo", secondo quanto previsto dalla Direttiva Regionale approvata con atto DGR n. 688/2016;

RILEVATO che:

- il "Programma di vigilanza ecologica volontaria", prorogato con il presente atto, avrà validità sino al 31 dicembre 2017;
- le convenzioni, prorogate con il presente atto, avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione delle stesse e termineranno il 31 dicembre 2017;
- con propri atti la Regione Emilia-Romagna provvederà alla quantificazione degli importi da trasferire ad Arpae in attuazione della L.R. 23/89 e finalizzati al rimborso ai Raggruppamenti G.E.V. dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività previste dalla medesima L.R. 23/89 ed oggetto, tra l'altro, della convenzione di cui al presente atto;
- Arpae si impegna ad erogare entro sessanta giorni dalla presentazione della documentata richiesta da parte di ognuno dei due Raggruppamenti il rimborso delle spese sostenute per i contratti di assicurazione contro gli infortuni e sulla responsabilità civile verso terzi previsti dalla terza Direttiva Regionale in attuazione della L.R. 23/89;
- ad avvenuta approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna degli atti regionali relativi alla quantificazione degli importi da trasferire ad Arpae in attuazione della L.R. 23/89 e finalizzati al rimborso ai Raggruppamenti G.E.V. dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività previste dalla medesima L.R. 23/89, Arpae si impegna a concordare con i singoli Raggruppamenti l'importo da riconoscere agli stessi a titolo di parziale contributo e rimborso spese per le attività da realizzarsi nel corso di validità della convenzione e previste nel programma di attività citato nella convenzione stessa;

DETERMINA

- 1. di prorogare al 31 dicembre 2017 la validità del "Programma di vigilanza ecologica volontaria" precedentemente approvato con Det. Dir. n. 188 del 01/03/2016 e già prorogato con Det. Dir. n. 1989 del 23/06/2016 e Det. Dir. n. 5331 del 30/12/2016;
- 2. di prorogare al 31 dicembre 2017 la validità delle convenzioni, aventi per oggetto lo svolgimento delle attività di vigilanza ecologica volontaria, precedentemente approvate con Det. Dir. n. 1989 del 23/06/2016 e già prorogate con Det. Dir. n. 5331 del 30/12/2016; tali convenzioni, allegate alla presente quali parti integranti e sostanziali (sub A e B), verranno sottoscritte rispettivamente dai Presidenti del Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie (CPGEV) e del Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Rangers);
- 3. di dare atto che:

- a) le suddette proroghe perderanno di efficacia rispettivamente al momento dell'adozione, da parte di ARPAE, del "Programma quadro delle attività dei Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie" e al momento della sottoscrizione delle nuove convenzioni redatte sulla base dello "Schema di convenzione tipo", secondo quanto previsto dalla Direttiva Regionale approvata con atto DGR n. 688/2016;
- b) Arpae si impegna ad erogare entro sessanta giorni dalla presentazione della documentata richiesta da parte di ognuno dei due Raggruppamenti il rimborso delle spese sostenute per i contratti di assicurazione contro gli infortuni e sulla responsabilità civile verso terzi previsti dalla terza Direttiva Regionale in attuazione della L.R. 23/89;
- c) con successivi atti si provvederà alla liquidazione degli importi di cui al precedente punto.

LA RESPONSABILE

DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E

CONCESSIONI DI PIACENZA

(Dott.ssa Adalgisa Torselli)

CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA (ARPAE) – STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PIACENZA E IL RAGGRUPPAMENTO "CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE RANGERS" DI PIACENZA PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA ECOLOGICA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/89

(REGISTRATO AL N°)

L'anno, presso la sede della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione,
l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna – in Via XXI Aprile n. 48 a Piacenza
fra
l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia – Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza (di seguito denominata anche ARPAE), C.F. e
P.IVA 04290860370, rappresentata dalla Dott.ssa Adalgisa Torselli, Dirigente della
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, nata il 27/10/1958 a Borgonovo V.T.
(PC) e domiciliata per ragioni di servizio a Piacenza in Via XXI Aprile n. 48,
ed
il Raggruppamento di Guardie Ecologiche Volontarie denominato "Corpo Provinciale
Guardie Ecologiche Volontarie Rangers" di Piacenza, con sede legale a Piacenza in
, rappresentato dal Sig
nato il/ a () e residente a
n, in qualità di
Presidente - Legale Rappresentante del Raggruppamento stesso;
premesso che:

premesso ch

- la Regione Emilia- Romagna con L.R. n. 23 del 3 luglio 1989, ha riconosciuto la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente favorendone lo sviluppo attraverso la nomina delle Guardie Ecologiche Volontarie per le seguenti finalità: diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali e concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente;
- la Legge n. 266 del 11 agosto 1991, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il

- conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- la Regione Emilia Romagna con L.R. n. 12 del 21 febbraio 2005, ha riconosciuto a sua volta al volontariato una funzione collaborativa e propositiva originale;
- la Regione Emilia Romagna con L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, di riforma del sistema di governo regionale e locale ha attribuito all'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) le funzioni già conferite alle Province ai sensi della L.R. 23/89, fatta salva l'applicazione degli articoli 6 e 7 della medesima legge;
- con propri atti la Regione Emilia-Romagna provvederà alla quantificazione degli importi da trasferire ad ARPAE in attuazione della L.R. 23/89 e finalizzati al parziale rimborso ai Raggruppamenti G.E.V. dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività previste dalla medesima L.R. 23/89 ed oggetto, tra l'altro, della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

- 1) un'azione di vigilanza in materia di:
 - smaltimento abusivo di rifiuti;
 - inquinamento di corpi idrici superficiali;
 - spandimento abusivo dei liquami zootecnici;
 - inquinamento dell'aria ed emissioni elettromagnetiche;
 - ambiente per quanto tutelato con provvedimenti comunali (ordinanze, deliberazioni, regolamenti, determinazioni, etc.);
 - tutela della flora protetta, degli alberi monumentali e raccolta dei prodotti del sottobosco;
 - raccolta dei funghi e dei tartufi;

- tutela delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000;
- tutela della fauna minore;
- prescrizioni di massima e di polizia forestale;
- 2) una crescita culturale in campo ambientale, anche con iniziative che consentano di prevenire comportamenti lesivi per l'ambiente, e la divulgazione di informazioni per la salvaguardia del territorio e della salute pubblica in un'ottica di prevenzione;
- 3) iniziative ed attività educative finalizzate alla salvaguardia del patrimonio naturale, da attuarsi in connessione con le attività proprie di Scuole, Comuni, Enti ed Associazioni;
- 4) corsi di formazione, di aggiornamento, convegni e seminari in materia ambientale;
- 5) una maggiore sensibilità da parte della collettività e degli Enti Locali rispetto alla compromissione di ambienti di particolare interesse ecologico e naturalistico;
- 6) un supporto operativo agli Enti ed Organismi Pubblici titolari di competenze in caso di emergenze di carattere ambientale;

ATTIVA LA PRESENTE CONVENZIONE

con il Raggruppamento "Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie - Rangers" di Piacenza che renderà disponibili le proprie Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.), nominate ai sensi della L.R. 23/89, per lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

- a) vigilanza sull'attività abusiva di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (relativamente a quanto previsto dall'art. 255 comma 1 del D.Lgs. 152/06);
- b) vigilanza sull'inquinamento dei corpi idrici superficiali, sull'inquinamento dell'aria ed emissioni elettromagnetiche e sullo spandimento abusivo di liquami zootecnici (relativamente a quanto previsto dall'art. 12 della L.R. 4/07);
- c) vigilanza ambientale per quanto tutelato con provvedimenti comunali (qualora le GEV siano individuate dai provvedimenti stessi come competenti al controllo);
- d) vigilanza a tutela della flora protetta, degli alberi monumentali e sulla raccolta dei prodotti del sottobosco (relativamente a quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 2/77);
- e) vigilanza sulla raccolta dei funghi e dei tartufi (relativamente a quanto previsto dagli artt. 13 e 20 della L.R. 6/96 e dall'art. 18 della L.R. 24/91);
- f) vigilanza all'interno delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000 (relativamente a quanto previsto dall'art. 60 della L.R. 6/05);

- g) vigilanza a tutela della fauna minore (relativamente a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 15/06);
- h) vigilanza in materia di prescrizioni di massima e di polizia forestale (relativamente a quanto previsto dagli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/1923 e dall'art. 63 della L.R. 6/05).

Le sopra citate attività di vigilanza dovranno essere espletate dalle G.E.V. mediante:

- l'accertamento delle violazioni delle norme comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nei limiti dell'incarico e nel rispetto dell'art. 6 della L.R. 23/89, che dovrà attuarsi con contestazione diretta dell'illecito al responsabile individuato, utilizzando gli appositi verbali in dotazione che andranno completati in ogni loro parte e trasmessi entro 48 ore agli Enti competenti e in copia anche all'ARPAE nel caso in cui non vi sia competenza diretta. Qualora non sia possibile individuare il responsabile della violazione accertata l'attività di accertamento dovrà essere conclusa con la tempestiva della violazione medesima segnalazione alle Autorità competenti. Nei casi di emergenza ambientale che richiedano urgenti ed immediati interventi di tipo tecnico dovrà essere prontamente contattato il nucleo di pronta reperibilità dell'A.R.P.A.E.:
- l'accertamento delle violazioni di natura penale che dovrà attuarsi con l'immediata trasmissione di rapporto scritto alla competente Autorità Giudiziaria;
- la compilazione, alla fine di ogni servizio, del "FOGLIO DI SERVIZIO" (fac-simile allegato alla presente convenzione) in ogni sua parte. Tali fogli dovranno essere fatti pervenire al Presidente del Raggruppamento entro e non oltre la fine del mese a cui si riferiscono i servizi ivi indicati.

In tutti i casi di mancata certezza dell'abuso ovvero di difficile interpretazione delle normative da applicare, la segnalazione potrà essere fatta, anche verbalmente, al referente individuato da ARPAE che provvederà a fornire le indicazioni necessarie.

L'attività di vigilanza sopraindicata dovrà altresì essere svolta nel pieno rispetto delle direttive impartite dalla Regione Emilia Romagna.

- Il Raggruppamento "Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie Rangers" di Piacenza renderà altresì disponibili le proprie Guardie Ecologiche Volontarie per le seguenti attività:
- Educazione naturalistica, rivolta prevalentemente alle scuole elementari e medie inferiori della provincia, sulla base di un programma didattico da concordarsi con i docenti delle scuole interessate. L'attività didattica svolta presso le scuole sarà

documentata su un apposito modulo del Raggruppamento CPGEV, controfirmato dagli insegnanti interessati.

- Supporto operativo, alle Amministrazioni locali ed agli Enti od Organismi pubblici titolari
 di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente, nello
 svolgimento di iniziative finalizzate sia allo studio naturalistico delle risorse del territorio
 provinciale, sia all'informazione ed alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla
 problematica ambientale.
- Organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, convegni, seminari e serate tematiche per promuovere l'educazione ambientale e proposte di itinerari e visite guidate alle aree di maggiore interesse naturalistico della provincia (Parco Regionale dello Stirone, Parco Regionale Fluviale del Trebbia, Riserva Geologica del Piacenziano, Oasi De Pinedo, ZPS, SIC, etc.).
- Valorizzazione e promozione di ambienti urbani di fruizione pubblica.
- Supporto operativo nei casi di emergenza ambientale all'ARPAE da prestarsi sul territorio della provincia, anche in collaborazione con altri Enti.
- Organizzazione diretta e/o supporto organizzativo ed operativo all'ARPAE nella eventuale realizzazione di corsi di formazione per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie e di aggiornamento per le G.E.V. in servizio.

Art. 2

Le modalità di esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione saranno concordate preventivamente tra l'ARPAE ed il Presidente del Raggruppamento, il quale avrà cura:

- di verificare che le G.E.V. appartenenti al Raggruppamento siano in possesso del decreto prefettizio in corso di validità;
- di verificare che le G.E.V., nell'espletamento del servizio, tengano un comportamento consono all'incarico pubblico rivestito;
- di verificare che le G.E.V., durante l'attività di vigilanza, siano munite di tesserino regionale di riconoscimento e indossino il bracciale regolamentare come previsto dall'art. 6 commi 3 e 4 L.R. 23/89 e dalla DGR n. 2291 del 22/12/2008;
- di trasmettere all'ARPAE il "PROGRAMMA MENSILE SERVIZIO DI VIGILANZA"
 (facsimile allegato alla presente convenzione) debitamente compilato entro e non oltre il 10° giorno del mese a cui si riferiscono i servizi;

- di controllare il corretto svolgimento da parte delle G.E.V. delle attività mensilmente programmate, anche mediante la raccolta e successiva verifica dei "FOGLI DI SERVIZIO" (facsimile allegato alla presente convenzione) compilati dalle GEV nell'espletamento del servizio, nonché di conservare tale documentazione e renderla disponibile ogni qualvolta l'ARPAE ne chiederà copia;
- di comunicare all'ARPAE occasionali variazioni dell'ordine di servizio (ora, giorno e luogo) ed eventuali interventi fatti dalle G.E.V. per una sopraggiunta emergenza (interventi non previsti nel programma mensile servizio di vigilanza);
- di relazionare in merito alle attività svolte dalle G.E.V. ogni qualvolta l'ARPAE ne farà richiesta;
- di trasmettere all'ARPAE, entro il 31 gennaio 2018, una dettagliata relazione sull'attività svolta dalle proprie G.E.V. nei mesi precedenti secondo lo schema predisposto dalla Regione Emilia Romagna.

L'ARPAE, in base alle necessità contingenti o stagionali, dispone priorità, modalità e tempistica per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione. Su tali priorità verrà programmata l'attività delle G.E.V. dai responsabili/referenti individuati rispettivamente dall'ARPAE e dal Presidente del Raggruppamento, che attraverso incontri mensili verificheranno anche il conseguimento degli obiettivi previsti dalla convenzione stessa.

Il Raggruppamento si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna altresì a dare immediata comunicazione al referente designato dall'ARPAE delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle suddette attività.

L'ARPAE è tenuta a comunicare immediatamente al Presidente del Raggruppamento ogni evento che possa incidere sulla attuazione del programma.

Art. 4

Il Raggruppamento stipula direttamente contratti di assicurazione contro gli infortuni cui le Guardie Ecologiche Volontarie possono essere esposte nell'espletamento del servizio di vigilanza nonché contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dalle Guardie medesime nell'ambito del servizio svolto, come previsto dalla terza Direttiva Regionale (D.G.R. n. 1995/4055 del 21/11/1995), in attuazione della L.R. 23/89.

I dati e le informazioni forniti dall'ARPAE e le informazioni prodotte dal Raggruppamento, in attuazione a quanto contenuto nella presente convenzione, non potranno essere divulgati all'esterno se non previa ed espressa autorizzazione dell'ARPAE stessa. In ogni caso tutti gli elaborati e le informazioni prodotte saranno di proprietà di ARPAE.

Art. 6

Il Raggruppamento impiegherà, nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, oltre ai propri mezzi, anche le strutture, le attrezzature e i mezzi eventualmente forniti dall'ARPAE impegnandosi alla buona tenuta degli stessi.

Art. 7

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione da parte del Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie l'ARPAE, si impegna a :

- a) chiedere alla Provincia di Piacenza di assicurare ancora, fino al 31/12/2017, la disponibilità del locale finora utilizzato dal Raggruppamento come sede operativa;
- b) rendere disponibili al Raggruppamento: copie di leggi, direttive, ordinanze nonché materiale bibliografico di interesse per l'attività svolta dalle G.E.V.;
- c) erogare il rimborso delle spese sostenute per i contratti di assicurazione contro gli infortuni e sulla responsabilità civile verso terzi, stipulati dal Raggruppamento ai sensi del precedente art. 4, entro 60 giorni dalla presentazione ad ARPAE della nota di richiesta del Raggruppamento medesimo che documenti le suddette spese.

Ad avvenuta approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna degli atti regionali relativi alla quantificazione degli importi da trasferire ad ARPAE in attuazione della L.R. 23/89 e finalizzati al rimborso ai Raggruppamenti G.E.V. dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività previste dalla medesima L.R. 23/89, ARPAE si impegna a concordare con il Raggruppamento l'importo da riconoscere al Raggruppamento stesso a titolo di parziale contributo e rimborso spese per le prestazioni e le attività - elencate al precedente art. 1 - da realizzarsi nel corso di validità della presente convenzione. Tale importo sarà erogato a consuntivo, previa richiesta scritta presentata ad ARPAE dal Presidente del Raggruppamento, a seguito della verifica della relazione annuale sull'attività svolta rispetto dei contenuti della е del presente convenzione, subordinatamente alla effettiva disponibilità dei fondi regionali.

L'ARPAE si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione e di aggiornamento alle G.E.V. impegnate nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con il Raggruppamento contraente.

Il Raggruppamento è tenuto ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

Art. 9

L'ARPAE si impegna ad informare gli Enti e gli organismi pubblici, titolari di competenze in materia ambientale, della possibilità di stipulare convenzioni ai sensi della L.R. 23/89 con le rappresentanze dei raggruppamenti G.E.V.

Sarà cura del Presidente del Raggruppamento far sì che le attività oggetto di eventuali convenzioni con altri enti ed organismi pubblici non ricalchino quelle previste nella presente convenzione. Sarà altresì cura del Presidente far pervenire copia delle convenzioni stipulate con altri Enti, senza ritardo, all'ARPAE.

Art. 10

La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2017 e decadrà automaticamente al momento della sottoscrizione di una nuova convenzione redatta sulla base dello "Schema di convenzione tipo", secondo quanto previsto dalla Direttiva Regionale approvata con atto DGR n. 688/2016.

E' consentito alle due parti contraenti disdetta anticipata e motivata, con preavviso di almeno 1 mese sulla data di scadenza.

L'ARPAE può risolvere la presente convenzione con il Raggruppamento contraente in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte del medesimo degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dal Raggruppamento fino al ricevimento della diffida.

Art. 11

L'ARPAE è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni ed incidenti che avessero a verificarsi durante l'espletamento dell'incarico.

Art. 12

La presente convenzione, redatta in duplice originale è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 – comma 1 della legge n. 266/91.

Piacenza, lì	La Dirigente responsabile della SAC
	(Dott.ssa Adalgisa Torselli)
Il Presidente del Raggruppamento "Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie Rangers"	
(Sig)	

CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA (ARPAE) – STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PIACENZA E IL RAGGRUPPAMENTO "CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE" DI PIACENZA PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA ECOLOGICA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/89

(REGISTRATO	AL N°)
-------------	-------	---

L'anno	, a	ddì	del mes	e di	pre	esso la se	de della	ì
Struttura Au	torizzazioni	e Conces	sioni di	Piacenza	dell'Agenzia	Regionale	per la	3
Prevenzione,	l'Ambiente	e l'Energia	a dell'Emi	lia Romag	na – in Via	XXI Aprile	n. 48 a	3
Piacenza								

fra

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza (di seguito denominata anche ARPAE), C.F. e P.IVA 04290860370, rappresentata dalla Dott.ssa Adalgisa Torselli, Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, nata il 27/10/1958 a Borgonovo V.T. (PC) e domiciliata per ragioni di servizio a Piacenza in Via XXI Aprile n. 48,

ed

premesso che:

- la Regione Emilia- Romagna con L.R. n. 23 del 3 luglio 1989, ha riconosciuto la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente favorendone lo sviluppo attraverso la nomina delle Guardie Ecologiche Volontarie per le seguenti finalità: diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali e concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente;
- la Legge n. 266 del 11 agosto 1991, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il

- conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- la Regione Emilia Romagna con L.R. n. 12 del 21 febbraio 2005, ha riconosciuto a sua volta al volontariato una funzione collaborativa e propositiva originale;
- la Regione Emilia Romagna con L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, di riforma del sistema di governo regionale e locale ha attribuito all'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) le funzioni già conferite alle Province ai sensi della L.R. 23/89, fatta salva l'applicazione degli articoli 6 e 7 della medesima legge;
- con propri atti la Regione Emilia-Romagna provvederà alla quantificazione degli importi
 da trasferire ad ARPAE in attuazione della L.R. 23/89 e finalizzati al parziale rimborso
 ai Raggruppamenti G.E.V. dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività previste
 dalla medesima L.R. 23/89 ed oggetto, tra l'altro, della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

- 1) un'azione di vigilanza in materia di:
 - smaltimento abusivo di rifiuti;
 - inquinamento di corpi idrici superficiali;
 - spandimento abusivo dei liguami zootecnici;
 - inquinamento dell'aria ed emissioni elettromagnetiche;
 - ambiente per quanto tutelato con provvedimenti comunali (ordinanze, deliberazioni, regolamenti, determinazioni, etc.);
 - tutela della flora protetta, degli alberi monumentali e raccolta dei prodotti del sottobosco;
 - raccolta dei funghi e dei tartufi;

- tutela delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000;
- tutela della fauna minore;
- prescrizioni di massima e di polizia forestale;
- 2) una crescita culturale in campo ambientale, anche con iniziative che consentano di prevenire comportamenti lesivi per l'ambiente, e la divulgazione di informazioni per la salvaguardia del territorio e della salute pubblica in un'ottica di prevenzione;
- 3) iniziative ed attività educative finalizzate alla salvaguardia del patrimonio naturale, da attuarsi in connessione con le attività proprie di Scuole, Comuni, Enti ed Associazioni;
- 4) corsi di formazione, di aggiornamento, convegni e seminari in materia ambientale;
- 5) una maggiore sensibilità da parte della collettività e degli Enti Locali rispetto alla compromissione di ambienti di particolare interesse ecologico e naturalistico;
- 6) un supporto operativo agli Enti ed Organismi Pubblici titolari di competenze in caso di emergenze di carattere ambientale;

ATTIVA LA PRESENTE CONVENZIONE

con il Raggruppamento "Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie" di Piacenza che renderà disponibili le proprie Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.), nominate ai sensi della L.R. 23/89, per lo svolgimento delle sequenti prestazioni:

- a) vigilanza sull'attività abusiva di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (relativamente a quanto previsto dall'art. 255 comma 1 del D.Lgs. 152/06);
- b) vigilanza sull'inquinamento dei corpi idrici superficiali, sull'inquinamento dell'aria ed emissioni elettromagnetiche e sullo spandimento abusivo di liquami zootecnici (relativamente a quanto previsto dall'art. 12 della L.R. 4/07);
- c) vigilanza ambientale per quanto tutelato con provvedimenti comunali (qualora le GEV siano individuate dai provvedimenti stessi come competenti al controllo);
- d) vigilanza a tutela della flora protetta, degli alberi monumentali e sulla raccolta dei prodotti del sottobosco (relativamente a quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 2/77);
- e) vigilanza sulla raccolta dei funghi e dei tartufi (relativamente a quanto previsto dagli artt. 13 e 20 della L.R. 6/96 e dall'art. 18 della L.R. 24/91);
- f) vigilanza all'interno delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000 (relativamente a quanto previsto dall'art. 60 della L.R. 6/05);

- g) vigilanza a tutela della fauna minore (relativamente a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 15/06);
- h) vigilanza in materia di prescrizioni di massima e di polizia forestale (relativamente a quanto previsto dagli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/1923 e dall'art. 63 della L.R. 6/05).

Le sopra citate attività di vigilanza dovranno essere espletate dalle G.E.V. mediante:

- l'accertamento delle violazioni delle norme comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nei limiti dell'incarico e nel rispetto dell'art. 6 della L.R. 23/89, che dovrà attuarsi con contestazione diretta dell'illecito al responsabile individuato, utilizzando gli appositi verbali in dotazione che andranno completati in ogni loro parte e trasmessi entro 48 ore agli Enti competenti e in copia anche all'ARPAE nel caso in cui non vi sia competenza diretta. Qualora non sia possibile individuare il responsabile della violazione accertata l'attività di accertamento dovrà essere conclusa con la tempestiva segnalazione della violazione medesima alle Autorità competenti. Nei casi di emergenza ambientale che richiedano urgenti ed immediati interventi di tipo tecnico dovrà essere prontamente contattato il nucleo di pronta reperibilità dell'A.R.P.A.E.;
- l'accertamento delle violazioni di natura penale che dovrà attuarsi con l'immediata trasmissione di rapporto scritto alla competente Autorità Giudiziaria;
- la compilazione, alla fine di ogni servizio, del "FOGLIO DI SERVIZIO" (fac-simile allegato alla presente convenzione) in ogni sua parte. Tali fogli dovranno essere fatti pervenire al Presidente del Raggruppamento entro e non oltre la fine del mese a cui si riferiscono i servizi ivi indicati.

In tutti i casi di mancata certezza dell'abuso ovvero di difficile interpretazione delle normative da applicare, la segnalazione potrà essere fatta, anche verbalmente, al referente individuato da ARPAE che provvederà a fornire le indicazioni necessarie.

L'attività di vigilanza sopraindicata dovrà altresì essere svolta nel pieno rispetto delle direttive impartite dalla Regione Emilia Romagna.

- Il Raggruppamento "Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie" di Piacenza renderà altresì disponibili le proprie Guardie Ecologiche Volontarie per le seguenti attività:
- Educazione naturalistica, rivolta prevalentemente alle scuole elementari e medie inferiori della provincia, sulla base di un programma didattico da concordarsi con i docenti delle scuole interessate. L'attività didattica svolta presso le scuole sarà

documentata su un apposito modulo del Raggruppamento CPGEV, controfirmato dagli insegnanti interessati.

- Supporto operativo, alle Amministrazioni locali ed agli Enti od Organismi pubblici titolari
 di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente, nello
 svolgimento di iniziative finalizzate sia allo studio naturalistico delle risorse del territorio
 provinciale, sia all'informazione ed alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla
 problematica ambientale.
- Organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, convegni, seminari e serate tematiche per promuovere l'educazione ambientale e proposte di itinerari e visite guidate alle aree di maggiore interesse naturalistico della provincia (Parco Regionale dello Stirone, Parco Regionale Fluviale del Trebbia, Riserva Geologica del Piacenziano, Oasi De Pinedo, ZPS, SIC, etc.).
- Valorizzazione e promozione di ambienti urbani di fruizione pubblica.
- Supporto operativo nei casi di emergenza ambientale all'ARPAE da prestarsi sul territorio della provincia, anche in collaborazione con altri Enti.
- Organizzazione diretta e/o supporto organizzativo ed operativo all'ARPAE nella eventuale realizzazione di corsi di formazione per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie e di aggiornamento per le G.E.V. in servizio.

Art. 2

Le modalità di esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione saranno concordate preventivamente tra l'ARPAE ed il Presidente del Raggruppamento, il quale avrà cura:

- di verificare che le G.E.V. appartenenti al Raggruppamento siano in possesso del decreto prefettizio in corso di validità;
- di verificare che le G.E.V., nell'espletamento del servizio, tengano un comportamento consono all'incarico pubblico rivestito;
- di verificare che le G.E.V., durante l'attività di vigilanza, siano munite di tesserino regionale di riconoscimento e indossino il bracciale regolamentare come previsto dall'art. 6 commi 3 e 4 L.R. 23/89 e dalla DGR n. 2291 del 22/12/2008;
- di trasmettere all'ARPAE il "PROGRAMMA MENSILE SERVIZIO DI VIGILANZA"
 (facsimile allegato alla presente convenzione) debitamente compilato entro e non oltre il 10° giorno del mese a cui si riferiscono i servizi;

- di controllare il corretto svolgimento da parte delle G.E.V. delle attività mensilmente programmate, anche mediante la raccolta e successiva verifica dei "FOGLI DI SERVIZIO" (facsimile allegato alla presente convenzione) compilati dalle GEV nell'espletamento del servizio, nonché di conservare tale documentazione e renderla disponibile ogni qualvolta l'ARPAE ne chiederà copia;
- di comunicare all'ARPAE occasionali variazioni dell'ordine di servizio (ora, giorno e luogo) ed eventuali interventi fatti dalle G.E.V. per una sopraggiunta emergenza (interventi non previsti nel programma mensile servizio di vigilanza);
- di relazionare in merito alle attività svolte dalle G.E.V. ogni qualvolta l'ARPAE ne farà richiesta;
- di trasmettere all'ARPAE, entro il 31 gennaio 2018, una dettagliata relazione sull'attività svolta dalle proprie G.E.V. nei mesi precedenti secondo lo schema predisposto dalla Regione Emilia Romagna.

L'ARPAE, in base alle necessità contingenti o stagionali, dispone priorità, modalità e tempistica per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione. Su tali priorità verrà programmata l'attività delle G.E.V. dai responsabili/referenti individuati rispettivamente dall'ARPAE e dal Presidente del Raggruppamento, che attraverso incontri mensili verificheranno anche il conseguimento degli obiettivi previsti dalla convenzione stessa.

Il Raggruppamento si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna altresì a dare immediata comunicazione al referente designato dall'ARPAE delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle suddette attività.

L'ARPAE è tenuta a comunicare immediatamente al Presidente del Raggruppamento ogni evento che possa incidere sulla attuazione del programma.

Art. 4

Il Raggruppamento stipula direttamente contratti di assicurazione contro gli infortuni cui le Guardie Ecologiche Volontarie possono essere esposte nell'espletamento del servizio di vigilanza nonché contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per danni causati dalle Guardie medesime nell'ambito del servizio svolto, come previsto dalla terza Direttiva Regionale (D.G.R. n. 1995/4055 del 21/11/1995), in attuazione della L.R. 23/89.

I dati e le informazioni forniti dall'ARPAE e le informazioni prodotte dal Raggruppamento, in attuazione a quanto contenuto nella presente convenzione, non potranno essere divulgati all'esterno se non previa ed espressa autorizzazione dell'ARPAE stessa. In ogni caso tutti gli elaborati e le informazioni prodotte saranno di proprietà di ARPAE.

Art. 6

Il Raggruppamento impiegherà, nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, oltre ai propri mezzi, anche le strutture, le attrezzature e i mezzi eventualmente forniti dall'ARPAE impegnandosi alla buona tenuta degli stessi.

Art. 7

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione da parte del Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie l'ARPAE, si impegna a :

- a) chiedere alla Provincia di Piacenza di assicurare ancora, fino al 31/12/2017, la disponibilità del locale finora utilizzato dal Raggruppamento come sede operativa;
- b) rendere disponibili al Raggruppamento: copie di leggi, direttive, ordinanze nonché materiale bibliografico di interesse per l'attività svolta dalle G.E.V.;
- c) erogare il rimborso delle spese sostenute per i contratti di assicurazione contro gli infortuni e sulla responsabilità civile verso terzi, stipulati dal Raggruppamento ai sensi del precedente art. 4, entro 60 giorni dalla presentazione ad ARPAE della nota di richiesta del Raggruppamento medesimo che documenti le suddette spese.

Ad avvenuta approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna degli atti regionali relativi alla quantificazione degli importi da trasferire ad ARPAE in attuazione della L.R. 23/89 e finalizzati al rimborso ai Raggruppamenti G.E.V. dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività previste dalla medesima L.R. 23/89, ARPAE si impegna a concordare con il Raggruppamento l'importo da riconoscere al Raggruppamento stesso a titolo di parziale contributo e rimborso spese per le prestazioni e le attività - elencate al precedente art. 1 - da realizzarsi nel corso di validità della presente convenzione. Tale importo sarà erogato a consuntivo, previa richiesta scritta presentata ad ARPAE dal Presidente del Raggruppamento, a seguito della verifica della relazione annuale sull'attività svolta e del rispetto dei contenuti della presente convenzione, subordinatamente alla effettiva disponibilità dei fondi regionali.

L'ARPAE si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione e di aggiornamento alle G.E.V. impegnate nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con il Raggruppamento contraente.

Il Raggruppamento è tenuto ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

Art. 9

L'ARPAE si impegna ad informare gli Enti e gli organismi pubblici, titolari di competenze in materia ambientale, della possibilità di stipulare convenzioni ai sensi della L.R. 23/89 con le rappresentanze dei raggruppamenti G.E.V.

Sarà cura del Presidente del Raggruppamento far sì che le attività oggetto di eventuali convenzioni con altri enti ed organismi pubblici non ricalchino quelle previste nella presente convenzione. Sarà altresì cura del Presidente far pervenire copia delle convenzioni stipulate con altri Enti, senza ritardo, all'ARPAE.

Art. 10

La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2017 e decadrà automaticamente al momento della sottoscrizione di una nuova convenzione redatta sulla base dello "Schema di convenzione tipo", secondo quanto previsto dalla Direttiva Regionale approvata con atto DGR n. 688/2016.

E' consentito alle due parti contraenti disdetta anticipata e motivata, con preavviso di almeno 1 mese sulla data di scadenza.

L'ARPAE può risolvere la presente convenzione con il Raggruppamento contraente in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte del medesimo degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dal Raggruppamento fino al ricevimento della diffida.

Art. 11

L'ARPAE è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni ed incidenti che avessero a verificarsi durante l'espletamento dell'incarico.

Art. 12

La presente convenzione, redatta in duplice originale è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 – comma 1 della legge n. 266/91.

Piacenza, lì	La Dirigente responsabile della SAC
	(Dott.ssa Adalgisa Torselli)
Il Presidente del Raggruppamento "Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie"	
(Sig. Enrico Albasi)	